

# REGIONE PIEMONTE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
Comunità Montana Valli dell'Ossola  
a.s.l. n. 14

## COMUNE DI VILLADOSSOLA

### PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.

## VARIANTE STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO RIR "V18" (art. 31 ter L.R. 56/77 s.m.i.)

PROGETTO PRELIMINARE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AD-V18

Adottato con D.C.C. n. .... del .....

#### I Progettisti

**ARCHITETTI Luigi Bovio & Milena Gibroni**  
Piazza Cavour n°14, 28845 DOMODOSSOLA (VB)  
Tel.- fax. 0324/242343 Part. I.V.A. n° 01361600032

AR/H	ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCE DI NOVARA E VERBANO - CUSIO - OSSOLA
N°	ARCHITETTO
sezione A/a	Bovio Luigi n° 59

AR/H	ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCE DI NOVARA E VERBANO - CUSIO - OSSOLA
N°	ARCHITETTO
sezione A/a	Gibroni Milena n° 556

#### Il Sindaco

Marzio Bartolucci

#### Il segretario comunale

Dott.ssa Fernanda Munda

#### Il responsabile del procedimento

Geom. Giordano Barbetta

## **S o m m a r i o**

<b>1. Obiettivi della Variante</b>	<b>1</b>
<b>2. Strumentazione urbanistica vigente</b>	<b>1</b>
<b>3. Contenuti della Variante</b>	
<b>3.1. Premessa</b>	<b>5</b>
<b>3.2. Azioni di pianificazione</b>	<b>8</b>
<b>3.3. Descrizione della Variante V18</b>	<b>8</b>
<b>4. Iter previsto per l'approvazione della variante</b>	<b>12</b>
<b>5. Compatibilità ambientale della variante</b>	<b>13</b>

## 1. Obiettivi della Variante

La presente variante è finalizzata all'adeguamento del P.R.G.C. del Comune di Villadossola al documento tecnico RIR (Rischio Incidente Rilevante), redatto da Dott. Ing. Enrico Natalizi e Dott. Ilario Chiola, in applicazione all'art. 14 del D. Lgs. 334/1999 s.m.i. e alla D.G.R. 17-377 del 26.7.2010.

## 2. Strumentazione urbanistica vigente

Il Comune di Villadossola è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n°7-8840 del 31 marzo 2003.

Di seguito vengono sintetizzate le Varianti che sono state in seguito apportate al P.R.G.C.

Con D.C.C. n°27 del 31.7.2003 è stata approvata una prima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V1" ed aveva per oggetto:

- Piste ciclopedonali
- Inseadimento commerciale (ex mensa SISMA)
- Parcheggio località Gaggio

Con D.C.C. n°6 del 30.3.2004 è stata approvata una seconda variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V2" ed aveva per oggetto:

- Sito da bonificare ai sensi del D.L. 5.2.1997 n° 22
- Piano di Zona Legge 167/1962 decaduto
- Parcheggio loc. Castello
- Aree Artigianali
- Viabilità

Con D.C.C. n°44 del 30.4.2004 è stata approvata una terza variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V3" ed aveva per oggetto:

- Sistemazione percorsi di pesca sportiva lungo il Torrente Ovesca
- Area comunale adibita a Protezione Civile – A.I.B.

Con D.C.C. n°40 del 15.6.2005 è stata approvata una quarta variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V4" ed aveva per oggetto:

- Modifica N.T.A. destinazione d'uso area "Poscio"
- Trasferimento di volumetria da RU1 (lotto R-3) a zona C-23 con cambio di destinazione d'uso area Parcheggio e zona C-23
- Cambio di destinazione d'uso da Area Verde a zona B in via Valdrè

- Modifica destinazione d'uso silos da zona D1-4 ad Area di Interesse Comune
- Modifica N.T.A. destinazione d'uso area E1'
- Modifica N.T.A. modalità di intervento Zona D4

Con D.C.C. n°23 del 12.4.2006 è stata approvata una quinta variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V5" ed aveva per oggetto:

- Modifica N.T.A. zona "E1-1"
- Cambio di destinazione d'uso da "E1" a "E1-1" a Nord su asse Villadossola-Domodossola
- Cambio di destinazione d'uso da "area verde" a "zona B" a Nord nei pressi di via Pisacane

Con D.C.C. n°48 del 31.08.2006 è stata approvata una sesta variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V6" ed aveva per oggetto:

- Modifica N.T.A. zona "E1-1"
- Modifica N.T.A. edifici esistenti costituenti volume
- Cambio di destinazione d'uso da "NI-20" a "zona B" in via Brigate Partigiane
- Cambio di destinazione d'uso da "zona B" e area "CA-29" ad area "CD-15" in via Sempione
- Cambio di destinazione d'uso da strada esistente ad area "CDA-3" in viale Liguria
- Modifica destinazione d'uso silos da Area di Interesse Comune ad zona "D1-4" nello stabilimento Vinavil
- Modifica N.T.A. aree "D3-5"
- Cambio di destinazione d'uso da "C45" a "zona B" in via Rovaccio
- Cambio di destinazione d'uso da "area verde" a "D3-5" in zona Carbuco
- Modifica N.T.A. aree "D2-7"
- Cambio di destinazione d'uso da zona "E1" a "area verde" in loc. Lancone
- Cambio di destinazione d'uso da zona "CD4" a "area di interesse comune" in loc. ex cinema

Con D.C.C. n°73 del 27.11.2006 è stata approvata una settima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V7" ed aveva per oggetto:

- Cambio di destinazione d'uso da area di rispetto "E1-1" ad area "CD-14" in località "Laghetto"
- Inserimento strada accesso alla cava in località Pianasca
- Stralcio strada di collegamento tra Piazza Valle d'Aosta e Via Cardezza
- Rettifica viaria di Via Rigoletto e collegamento Villa Sud
- Modifica N.T.A. aree "CD"

Con D.G.R. n°28-9695 del 30.09.2008 è stata approvata una ottava variante ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V8" ed aveva per oggetto:

- Cambio di destinazione d'uso da area agricola ad elevata produttività "E1" ad area "AS" Impianti di interesse generale per i trasporti in località Brughera

Con D.C.C. n°35 del 28.05.2007 è stata approvata una nona variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V9" ed aveva per oggetto:

- Cambio di destinazione d'uso da zona B "tessuti edilizi saturi" a zona di interesse comune per la realizzazione di nuova autorimessa ad uso Club Alpino Italiano
- Inserimento di nuova strada a servizio della località Mongiardino

- Modifica delle N.T.A. di integrazione ed aggiornamento al nuovo regolamento edilizio comunale conforme al regolamento tipo regionale
- Aggiornamento cartografico rispetto all'arretramento della fascia di rispetto cimiteriale in area P.I.P.

Con D.C.C. n°48 del 09.08.2007 è stata approvata una decima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V10" ed aveva per oggetto::

- Inserimento strada accesso ai fondi limitrofi e alla cava in località Pianasca
- Cambio di destinazione d'uso da zona "NA-4" a Parcheggio pubblico in località Noga
- Cambio di destinazione d'uso da zona per impianti urbani e tessuti edilizi saturi ad area per insediamenti commerciali, direzionali e turistico ricettivi in via Vittoni
- Rettifica cartografica pista ciclabile

Con D.C.C. n°5 del 12.02.2008 è stata approvata una undicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V11" ed aveva per oggetto:

- Stralcio strada accesso alla cava in località Pianasca
- Rettifica viaria di Via Rigoletto e collegamento Villa Sud
- Modifica N.T.A. RU1 – CD2 – CD3

Con D.C.C. n°57 del 03.11.2009 è stata approvata una dodicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V12" ed aveva per oggetto:

- Cambio di destinazione d'uso da zona "ERC-2" a zona "B" in via Ferriere
- Cambio di destinazione d'uso da area di "interesse comune" a "NI6" e zona "B" e cambio di destinazione d'uso da viabilità in progetto a zona "B" tra via Cardezza e piazza Valle d'Aosta
- Rettifica cartografica viabilità piste ciclabili
- Rettifica cartografica viabilità S.S. 33 del Sempione
- Rettifica cartografica da area "E-1" a strada esistente in via Buera
- Aggiornamento cartografico con l'inserimento della viabilità esistente nell'area "ex Fomas" e dell'area "P.I.P. – S.A.I.A."
- Introduzione nelle N.T.A. dell'arco temporale di validità dell'autorizzazione alla coltivazione di cava "Pedemonte"

Con D.C.C. n°60 del 28.10.2010 è stata approvata una tredicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V13" ed aveva per oggetto:

- Cambio di destinazione d'uso da in parte zona "CDA-3" ed in parte zona "CD-1" a zona "B" in viale Liguria
- Cambio di destinazione d'uso da in parte zona "CD-1" e zona "Parcheggio in progetto" ad in parte area "NI-24" e in parte "NI-25" nel quartiere Villa Sud
- Cambio di destinazione d'uso da in parte zona "NI-4" ad in parte zona "E1-1" ed in parte "Parcheggio in progetto" e contestuale modifica perimetrazione P.E.E.P. nel quartiere Villa Sud
- Perimetrazione nuovo P.E.E.P. nella nuova area "NI-24" e contestuale modifica N.T.A. art. 3.2.6. punto 4) - Aree di nuovo insediamento "NI"
- Frazionamento area "D3-5" in area "D3-5" e "D3-11" e contestuale modifica perimetrazione P.I.P.
- Aggiornamento cartografico fascia di rispetto cimiteriale
- Modifica N.T.A. art. 3.2.2. punto 5) - Tessuti edilizi saturi "B"

Con D.C.C. n°32 del 29.09.2011 è stata approvata una quattordicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V14" ed aveva per oggetto:

- Cambio di destinazione d'uso da zona "E1-1" e "B" a "D2-1" e da zona "E1-1" a "B" nel sito di bonifica "ex Ruga"
- Modifica N.T.A. artt. 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5. e 3.2.6.
- Trasferimento di volumetria da CA-7 a zona C-50

Con D.C.C. n°2 del 30.01.2012 è stata approvata una quindicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V15" ed aveva per oggetto:

- Cambio di destinazione d'uso da zona "B" a parcheggio pubblico in progetto in località Piaggio

Con D.C.C. n°6 del 08.03.2012 è stata approvata una sedicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V16" ed aveva per oggetto:

- Modifica N.T.A. artt. 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5. e 3.2.6.
- Modifica N.T.A. artt. 3.4.1.
- Modifica N.T.A. artt. 3.5.6.

Con D.C.C. n°7 del 08.03.2012 è stata adottata una diciassettesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V17" ed aveva per oggetto:

- Cambio di destinazione d'uso da area verde a D3-10 e da area E1 a area verde.

Con D.C.C. n°7 del 11.02.2013 è stata approvata una diciannovesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V19":

- Cambio di destinazione d'uso da zona "E1-1" a "B" in via Toce
- Cambio di destinazione d'uso da zona "D4" a "B" nell'area denominata ex-Fomas
- Modifica N.T.A. art. 3.3.1. punto 5 bis) – Aree con impianti industriali esistenti che si confermano "D1" nell'area denominata Poscio

Con D.C.C. n°34 del 04.07.2013 è stata approvata una ventesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V19":

- Stralcio di parte della perimetrazione area PEEP

La presente variante è siglata "**V18**".

Il Comune di Villadossola è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica Comunale approvato con D.C.C. n° 90 del 19 dicembre 2007; con D.C.C. n° 48 del 03.8.2009 è stata approvata una prima variante ai sensi della L.R. 52/00 e s.m.i.

Non è presente un Piano Urbano del Traffico (P.U.T.).

### 3. Contenuti della Variante

#### 3.1. Premessa

Negli ultimi anni diversi interventi normativi si sono occupati delle problematiche relative al rischio industriale cioè al potenziale effetto negativo derivante dalla presenza di attività industriali sul territorio (rischio di incidente rilevante).

Con "rischio di incidente rilevante" si definisce la possibilità che si verifichi un evento (quale un'emissione, un incendio, un'esplosione) dovuto a sviluppi incontrollati durante un'attività industriale in cui intervengano una o più sostanze pericolose, che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente circostante; l'elemento principale che caratterizza e classifica uno stabilimento come "stabilimento a rischio di incidente rilevante", ai sensi della normativa vigente (D.L. 334/99), è quindi la detenzione di sostanze o categorie di sostanze potenzialmente pericolose, in quantità tali da superare determinate soglie.

Il corpo normativo relativo al controllo dei pericoli di incidente rilevante viene generalmente identificato come "normativa Seveso": si tratta della direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996 (Seveso bis), recepita in Italia con il D. Lgs. 334/99, successivamente modificata dalla direttiva 2003/105/CE recepita con il D. Lgs. 238/05 (Seveso Ter), nonché del Decreto 9 Maggio 2001 Ministero Lavori pubblici.

In attuazione alla normativa la Regione Piemonte ha predisposto specifici atti di indirizzo a favore delle autorità tecniche e amministrative per l'esercizio omogeneo delle attività sul territorio; in particolare, recentemente, sono state emanate le "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale" attraverso la D.G.R. n. 17-377 del 26 luglio 2010 Pubblicata sul B.U. n. 31 del 5 agosto 2010.

Le linee guida regionali individuano differenti "percorsi" al fine di definire quali adempimenti sono previsti per i comuni in base ai seguenti elementi:

- presenza di attività produttive
- esistenza di attività "Seveso" sul territorio comunale

Sul territorio del Comune di Villadossola è presente lo stabilimento "VINAVIL S.P.A." soggetto all'applicazione degli artt. 6, 7 e 8 del D. Lgs 334/1999 e s.m.i.(attività Seveso); nel rispetto del percorso previsto dalle linee guida l'A.C. ha quindi proceduto alla predisposizione dell'Elaborato tecnico RIR (nel seguito RIR); tale documento, che analizza il rischio di incidenti rilevanti e fornisce gli elementi di conoscenza del territorio con particolare riferimento alle vulnerabilità antropiche ed ambientali, è composto dai seguenti elaborati:

**ELABORATO TECNICO RIR (RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE)**

- Elaborato Tecnico RIR (Relazione)
  - Allegato 1: Elenco Attività Commerciali e Produttive – estratto
  - Allegato 2: Schede Vulnerabilità Territoriale
  - Allegato 3: Schede Vulnerabilità Ambientale
  - Allegato 4: Estratto Aree di danno – Vinavil S.p.A. (R.d.S. 2011)
- Tavola I : Elementi Territoriali Vulnerabili
- Tavola II: Elementi Ambientali Vulnerabili
- Tavola III: Compatibilità Territoriale
- Tavola IV: Compatibilità Ambientale
- Tavola V: Aree di Esclusione e di Osservazione

L'elaborato Tecnico RIR, con i suddetti allegati, mette in evidenza le criticità territoriali ed ambientali in relazione al rischio industriale presente sul territorio e delimita alcune fasce distinguendole quali "Aree di danno", "aree di esclusione" e "aree di osservazione".

Le aree di danno sono quelle all'interno delle quali gli effetti fisici derivanti dagli scenari incidentali ipotizzabili possono determinare danni a persone o strutture che vanno dalla "elevata letalità" alle "lesioni reversibili".

Le aree di danno individuate dal RIR sono comprese all'interno del perimetro aziendale, tranne che per una minima porzione esterna alla Vinavil S.p.a., interessata dalla presenza di due aree produttive (appartenenti nel vigente P.R.G.C. alle tipologie D2 e D3).

L'area di esclusione è una fascia circostante all'attività Seveso ottenuta ampliando l'area di danno di 100 m. per eventi energetici e 200 m. per eventi tossici; per lo stabilimento Vinavil l'area di esclusione è pari a 200 m. a partire dal confine di proprietà dell'attività stessa (v. cap. 8 Elaborato tecnico RIR).

L'area di osservazione, identificata al fine di definire caratteristiche idonee a proteggere la popolazione in caso di incidente industriale, è rappresentata da una porzione di territorio circostante all'attività Seveso più vasta rispetto all'area di esclusione; tale area si estende per un raggio di 500 mt. dall'attività della Vinavil S.p.a. (confine di proprietà).

Sul territorio comunale insiste anche lo scalo merci "DOMO2", che non ricade tra le attività a Rischio di Incidente Rilevante previste dal Dlgs 334/99 e s.m.i.

Al fine di disporre degli elementi necessari per una corretta pianificazione, tenendo conto delle problematiche territoriali ed infrastrutturali correlate alla presenza di aree o attività a rischio industriale ovvero con potenziale impatto sull'ambiente circostante, nonché degli indirizzi regionali e dell'esito delle prime due sedute della conferenza di pianificazione sul documento programmatico, il RIR ha proceduto, cautelativamente, ad individuare, anche in relazione allo scalo, aree di esclusione ed osservazione (come per la Vinavil, 200 mt dal confine di proprietà per l'area di esclusione e 500 mt. per l'area di osservazione).

Le aree di esclusione e di osservazione sono riportate in cartografia di progetto: TAVOLA VI del RIR.

La presente Variante, integrerà nel P.R.G.C. l'elaborato tecnico R.I.R. (con i relativi allegati); l'azione pianificatoria si concretizzerà sostanzialmente nel recepimento nella cartografia di piano delle fasce di rispetto (aree di esclusione) e, nella normativa, delle specifiche indicazioni contenute nel RIR.

### 3.2. Azioni di pianificazione

Il capitolo 9 dell' Elaborato tecnico Rir (azioni di pianificazione) contiene indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale ai fini della gestione del rischio incidentale relativo ad attività esistenti ed alla regolamentazione dello sviluppo di nuove attività; in particolare, il paragrafo 9.1. delinea alcuni principi di pianificazione di carattere generale, i paragrafi 9.2. e 9.3. si occupano rispettivamente degli stabilimenti soggetti all'applicazione degli artt. 6 e 8 del D. lgs. 334/99 s.m.i. e di quelli che comportano detenzione di sostanze tossiche (sottosoglia Seveso), i paragrafi 9.4 /5/6/7/8 forniscono puntuali indicazioni per l'imposizione dei vincoli specifici che devono essere recepiti nel P.R.G.C.

I vincoli proposti dall'elaborato RIR sono distinguibili in tre tipologie:

- vincoli urbanistici che riguardano la destinazione d'uso delle porzioni di territorio interessate dall'area di esclusione e sono finalizzati a non aumentare il carico antropico non ammettendo variazioni che possano determinare categorie territoriali "A" e "B" di cui alla tabella contenuta nel D.M. 151/2001;
- vincoli progettuali che riguardano la localizzazione di aree con elevata frequentazione e destinazione d'uso delle porzioni di territorio interessate dall'area di esclusione e sono finalizzati alla predisposizione di barriere fisiche in prossimità dell'attività a rischio e alla organizzazione della viabilità di esodo;
- vincoli gestionali che non riguardano strettamente gli aspetti connessi alla pianificazione urbanistica, ma sono piuttosto rivolti ai necessari adeguamenti del Piano di Protezione Civile che dovrà essere aggiornato tenendo conto della presenza dell'attività a rischio e dei potenziali danni che questa potrebbe determinare.

### 3.3. Descrizione della Variante V18

La presente Variante integra nel P.R.G.C. gli elaborati del RIR e non determina modifiche ai valori quantitativi e alla zonizzazione del P.R.G.C. vigente.

La Variante si concretizza sostanzialmente nelle seguenti azioni di pianificazione:

- la cartografia del P.R.G.C. viene integrata con quattro tavole ove alla zonizzazione del P.R.G.C. (scala 1:2000) viene sovrapposta quella del RIR al fine di evidenziare l' area Vinavil S.p.a. (attività Severo) nonché quella dello scalo merci DOMO2 con le relative aree di esclusione individuate dall'elaborato tecnico stesso;
- la normativa di attuazione viene integrata come di seguito sintetizzato:

a) Aree di danno

L'area di danno individuata dall'elaborato tecnico RIR è compresa all'interno del perimetro aziendale della Vinavil S.p.a., tranne che per una minima porzione esterna, interessata dalla presenza di due aree produttive (appartenenti nel vigente P.R.G.C. alle tipologie D2 e D3).

Le azioni indicate dal RIR prevedono l'esclusione delle categorie territoriali "A" e "B" della tabella del D.M. 09/05/01; poiché la normativa di attuazione afferente alle tipologie di area interessate (D2 – D3) non consente alcuno degli interventi previsti nelle categorie territoriali "A" e "B", non si è ritenuto necessario introdurre modifiche ai relativi articoli nelle N.A.

b) Aree di esclusione

Come già accennato le aree di esclusione relative alla Vinavil S.pa e allo scalo merci DOMO2 sono state individuate (v. cap. 8 elaborato tecnico RIR) riportando la perimetrazione di cui alla tavola VI del RIR.

Nelle aree di esclusione previste dal RIR ricadono diverse tipologie di aree:

- A) "Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale" (Art. 3.1.1.N.A.): si tratta di aree per verde-gioco-sport e attrezzature di interesse comune; si prevede l'aggiunta di un comma che esclude: luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità (ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc.); luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto (ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc); luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso (ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. con oltre 500 persone presenti; luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio (ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc.) con oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto e oltre 1.000 al chiuso; stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1.000 persone/giorno).
- B) "B - Tessuti Edilizi Saturi" (art. 3.2.2 N.A.): si tratta di aree residenziali esistenti; poiché su parti di esse esistono volumetrie a densità elevata, si pongono limitazioni agli incrementi volumetrici ammessi dal P.R.G.C e dalla LR 20/2009 al fine di impedire il superamento dell'indice fondiario di 1,5 mc/mq. (cat. B D.M. 9/5//2001); analoga limitazione è prevista anche per le "Aree di completamento C (art. 3.2.4. N.A.) e per le "Aree di completamento con ampliamento CA (art. 3.2.5. N.A.); viene comunque consentita, per le aree "B" e "CA", la possibilità di superamento dell'indice stabilito esclusivamente per ampliamenti finalizzati all'adeguamento igienico-funzionale di edifici uni-bifamiliari;

- C) “ERC - Aree per edilizia residenziale convenzionata” ( art. 3.2.6.bis N.A.): si tratta di un’area di nuovo impianto che prevedeva un indice di edificabilità pari a mc. 2,40 mc/mq.; si prevede quindi l’aggiunta di un comma che, come sopra descritto per le aree “B” e “CA”, limita tale possibilità; inoltre si è prevista la possibilità di trasferimento dell’eventuale eccedenza di volumetria che si potrebbe determinare tra l’applicazione della norma originaria e quella della variante, in altra area sul territorio comunale su richiesta del proponente solo attraverso una specifica variante al PRGC.
- D) per le destinazioni terziarie di cui agli artt. 3.4.1 e 3.4.2. (Insediamenti commerciali, direzionali, alberghieri esistenti e di nuovo impianto) si prevede l’aggiunta di un comma ai fini dell’esclusione di insediamenti direzionali o commerciali che determinino luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto (oltre 500 persone presenti).

All’interno della “fascia di esclusione” sono previste altre destinazioni d’uso per le quali l’elaborato tecnico RIR non indica azioni di pianificazione (aree agricole, aree a parcheggio pubblico, impianti generali per i trasporti, viabilità, ferrovia); sono inoltre presenti aree residenziali di nuovo impianto (“NI”- art. 3.2.6. N.A.) per le quali non sono previste limitazioni di natura urbanistica in quanto gli indici fondiari massimi ammissibili sono inferiori a 1,5 mc/mq.

Per tutte le destinazioni classificate tra gli “Usi Produttivi” (industriali e artigianali sia esistenti che previsti - artt. 3.3.1/2/3/4 N.A.), tenuto conto di quanto esposto nel documento RIR (Par. 9.8): “... *La conformazione orografica del territorio comunale di Villadossola è caratterizzata da una grande estensione di aree montane e limitate aree aperte e pianeggianti. Le aree pianeggianti del fondovalle sono interessate da una consistente antropizzazione ed un’elevata densità di abitanti. Gli “elementi territoriali” pertanto si concentrano in una porzione di territorio relativamente limitata.*

*Il contesto naturalistico e geomorfologico del territorio comunale evidenzia inoltre la presenza di “elementi ambientali” di rilievo quali Siti di Interesse Comunitario, fasce PAI, vincolo idrogeologico, aree ad elevata pericolosità geomorfologica, etc.. Tali elementi si distribuiscono su aree estese del territorio comprendendo in parte anche le aree urbanizzate. Le aree produttive individuate dal PRGC si collocano necessariamente nel fondovalle a ridosso delle principali infrastrutture viarie e spesso a ridosso del centro abitato. Con riferimento alle potenziali criticità determinate dalla coesistenza di aree industriali ed elementi territoriali ed ambientali sensibili, si è ritenuto cautelativo, in accordo con l’Amministrazione Comunale, definire per le aree produttive D1, D2, D3. D4 i vincoli riportati nella tabella a seguire ....”.* nel documento programmatico si prevedeva l’aggiunta di un comma ai succitati artt. 3.3.1/2/3/4 che escludeva sempre sia le attività “Seveso”

(articoli 6 e 8 del d.lgs 334/1999 e s.m.i.) che quelle sottosoglia Seveso che prevedono la conservazione o l'impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di:

- a) sostanze e/o preparati i cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi R23, R26 e R29;
- b) sostanze e preparati di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2;
- c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1;
- d) sostanze e preparati di cui alle categorie 9 della Parte 2;

In seguito a quanto emerso nella seconda seduta della conferenza di copianificazione sul documento programmatico, l'A.C. ha ritenuto opportuno modificare quanto sopra, introducendo alcune puntuali precisazioni su alcune aree D3 finalizzate a limitare le esclusioni sopra esposte (v. schede di sintesi p.to 1.9. elaborato RIR).

La normativa di attuazione viene infine integrata con il nuovo art. Art. 6.0.4 "Elaborato tecnico RIR (Rischio Incidente Rilevante) - Norme particolari" ove viene esplicitato che l'elaborato tecnico RIR, con tutti i suoi elaborati, costituisce a norma di legge, allegato integrante e sostanziale del PRGC.

In conclusione, vengono di seguito elencati gli articoli della normativa di attuazione che hanno subito modifiche:

Modificati:

- Art. 1.1.2. - Elaborati costituenti il Piano
- Art. 1.1.3. - Funzione degli elaborati di piano e delle norme
- Art. 3.1.1. - Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale
- Art. 3.2.2. - B - Tessuti edilizi saturi
- Art. 3.2.4. - C - Aree di completamento
- Art. 3.2.5. - CA - Aree di completamento con ampliamento
- Art. 3.2.6.bis - ERC - Aree per edilizia residenziale convenzionata
- Art. 3.3.1. - D1 - Aree con impianti industriali esistenti che si confermano
- Art. 3.3.2. - D2 - Aree con impianti produttivi artigianali esistenti che si confermano
- Art. 3.3.3. - D3 - Aree produttive di nuovo impianto e/o completamento
- Art. 3.3.4. - D4 - Aree di riordino da attrezzare
- Art. 3.4.1. - CDA - Insediamenti commerciali, direzionali, alberghieri esistenti
- Art. 3.4.2. - CD - Aree per insediamenti commerciali, direzionali e turistico ricettivi

Abrogato:

- Art. 4.1.12. – Fasce di rispetto di industrie a Rischio di Incidente Rilevante

Aggiunto:

- Art. 6.0.4 – Elaborato tecnico RIR (Rischio Incidente Rilevante) - Norme particolari

#### 4. Iter previsto per l'approvazione della variante

La formazione della presente variante aveva preso avvio nella primavera del 2012.

La variante urbanistica, necessaria all'adeguamento del P.R.G.C. al documento tecnico RIR, veniva qualificata quale "strutturale" e ritenuta idonea a seguire l'iter procedurale di formazione ed approvazione previsto all'art. 31 ter della L.R. 56/77 (nuova procedura introdotta attraverso la Legge Regionale n. 1 del 26.1.2007, in attuazione dei principi di sussidiarietà, concertazione e copianificazione).

L'iter di formazione delle Varianti Strutturali prende l'avvio con la formulazione di un "documento programmatico" che individua le finalità e i contenuti della variante proposta; la procedura di approvazione si svolge tramite delle Conferenze di Pianificazione alle quali partecipano soggetti (Comune, Provincia, Regione) aventi diritto di voto e altri enti senza diritto di voto

Nel caso della presente variante è stato redatto un primo documento programmatico, adottato con D.C.C. n. 24 del 18.05.2012, e si sono svolte due sedute della prima conferenza di pianificazione (la prima in data 4 luglio 2012, la seconda in data 2 agosto 2012); in tali sedi sono stati richiesti approfondimenti e modifiche da parte del competente Settore Grandi Rischi Industriali della Regione Piemonte; il Comune, recependo quanto richiesto, sulla base di una nuova stesura dell'elaborato tecnico RIR ha ripreso l'iter di formazione della variante proponendo un documento programmatico di conseguenza integrato. Sulla base di tali atti integrativi, trasmessi al competente settore regionale in data 25.11.2013 (prot. 33565/DB0827), in data 6 febbraio 2014 si è svolta la seconda conferenza di pianificazione. In tale sede sono state formulate specifiche istruzioni e richiami di attenzione per l'adozione del presente progetto preliminare; in seguito alla seconda citata conferenza sono state apportate quindi ulteriori modifiche all'elaborato tecnico RIR e, di conseguenza, alle norme di attuazione del P.R.G.C. (v. parte conclusiva precedente § 3).

In ordine alla procedura, si ritiene necessario precisare che, successivamente alle due prime sedute della conferenza, in data 12 aprile 2013, è entrata in vigore la legge regionale n. 3 del 25 marzo 2013 che riforma la LR 56/77; per quanto riguarda gli strumenti urbanistici in corso di formazione, come nel presente caso, la legge di riforma ha provveduto con le disposizioni transitorie dell'art. 89; nello specifico, si applica il 3° comma del citato art. 89 che prevede la possibilità di conclusione dell'iter nel rispetto delle disposizioni previgenti (cfr "I procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto delle

procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 31 bis, 31 ter, 40, 77 e 85 comma 5 della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge.).

Anche il successivo comunicato della Direzione programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia (BU22 30/05/2013) fornisce indicazioni in tal senso, infatti, al p.to 2, viene precisato che i comuni che hanno avviato la 1° conferenza di pianificazione per la formazione e approvazione di varianti strutturali proseguono e concludono preferibilmente la procedura ai sensi della l.r. 56/1977 (come modificata dalla l.r. 1/2007) nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l.r. 3/2013.

Il Comune di Villadossola, quindi, ha proseguito l'iter della presente variante secondo le norme e procedure previgenti con riferimento all'art. 31 ter della l.r. 56/77 s.m.i.

## **5. Compatibilità ambientale della variante**

Per quanto concerne la compatibilità ambientale della variante urbanistica di adeguamento RIR, secondo gli indirizzi regionali non è prevista l'attivazione della procedura di Valutazione ambientale strategica (DGR 31-286 del 5.7.2010).

Anche il comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come recentemente riformato dalla L.R. Legge regionale 25 marzo 2013 n. 3, riprende, con precisazioni, le esclusioni di cui alla succitata DGR, infatti la nuova norma dispone l'esclusione dal processo di valutazione per le varianti finalizzate all'esclusivo adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante.

====000====